



REPUBBLICA ITALIANA

137/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **62268** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* l'*omissis* (c.f.: *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Orsini (avvgiacomoor-sini@puntopec.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec,

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

e nei confronti del

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., non costituito,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 265/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 18.12.2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 7.5.2026, il relatore, l'avv. Ivan Orsini, su delega, per l'appellante e l'avv. Preden.

Svolgimento del processo

Con apposito ricorso, il sig. *omissis* ha domandato al giudice territoriale la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione del c.d. "moltiplicatore" ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997.

Tuttavia, la Sezione pugliese ha ritenuto che il beneficio invocato non fosse applicabile al caso di specie, essendo il ricorrente cessato dal servizio per infermità prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per l'accesso all'ausiliaria.

Avverso tale decisione, l'interessato ha proposto appello, deducendo, in sintesi, il possesso del requisito dei 40 anni di servizio utile e la conseguente spettanza del beneficio pensionistico richiesto.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di valido *jus postulandi*, assumendo che il difensore dell'appellante non risulterebbe abilitato al pa-

trocinio dinanzi alle magistrature superiori.

Nel merito, l'Istituto ha comunque dedotto l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, evidenziando la piena correttezza della sentenza impugnata, conforme all'orientamento consolidato delle Sezioni d'appello della Corte dei conti.

All'udienza di discussione della causa, il difensore dell'appellante, su richiesta del Collegio, ha confermato l'assenza di abilitazione innanzi alle giurisdizioni superiori, chiedendo un breve rinvio per sanare l'irregolarità. Il patrono dell'INPS si è opposto a tale istanza, insistendo nelle proprie conclusioni.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente scrutinata, in rito, l'eccezione sollevata dall'ente appellato: essa è fondata, con assorbimento sia della questione concernente il corretto radicamento del contraddittorio nei riguardi del Ministero della difesa, sia del merito del giudizio.

E' incontroverso, invero, che il difensore dell'appellante, al momento della proposizione dell'appello, non risultasse (né risulta tuttora), iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, requisito indefettibile per la valida instaurazione del giudizio innanzi alle Sezioni Centrali d'Appello di questa Corte.

Ciò detto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di *jus postulandi* integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione, non suscettibile di sanatoria ove non tempestivamente regolarizzata, incidendo sulla valida costituzione del rapporto processuale.

Come condivisibilmente evidenziato dalla difesa dell'ente previdenziale, nella specie, il termine per proporre appello è inutilmente e irreversibilmente spirato, sicchè alcun effetto sanante potrebbe derivare dalla concessione del richiesto rinvio, mancando gli estremi anche per giustificare una rimessione in termini del predetto patrono, stante l'ingiustificata ignoranza di (più che pacifiche e conoscibili) norme processuali richiedenti il requisito professionale in questione.

Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, per l'effetto, definitivamente confermata la sentenza impugnata, a ogni effetto e conseguenza di legge.

Le spese di difesa vengo compensate, in ragione della definizione solo in rito della controversia (art. 31, comma 3, c.g.c.). Nulla per quelle di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di iscritto al n. **62268** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara inammissibile l'appello, ad ogni effetto è conseguenza di legge. Spese di difesa compensate e nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.

L'Estensore

Il Presidente

Aurelio Laino

Massimo Lasalvia

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 02/07/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

F.to digitalmente